



Città di Monte Sant'Angelo
(Provincia di Foggia)
Comando Polizia Municipale

ORDINANZA N. 32 11 GIU. 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "SICUREZZA"

PREMESSO che, com'è tradizione, tutti gli anni in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio da Padova, vengono celebrate i festeggiamenti in onore del Santo.

VISTO che, il 13 giugno 2009 ci sarà la processione che si snoderà per le vie cittadine e che in Piazza San Francesco ci sarà uno spettacolo musicale.

RITENUTO necessario provvedere vietando la sosta dei veicoli su alcune strade percorse dalla processione ed il transito e la sosta nella suddetta Piazza.

VISTO gli artt. 3, 5 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale n. 28 del 1 giugno 2009, adottato ai sensi dell'articolo 50 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Il giorno 13 giugno 2009

- dalle ore 15.00 alle 21.00, è vietata la sosta a tutti i veicoli: in Via Raffaele Cassa, Via Sant'Oronzo, Piazza San Francesco, Piazza G. F. dei Nobili, Via dell'Archetto, Largo Pilunno, Largo del Salvatore, Largo Dauno, Via Erta, Via Panorama, Via Meriggio, Via Beato Salcione, Largo Giulio III e Via del Foro.
- dalle ore 20.30 è vietato il transito a tutti i veicoli in Piazza San Francesco.

DEMANDA

Al competente ufficio tecnico comunale, di eseguire la collocazione della segnaletica a norma del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.

Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVERTE ALTRESÌ

Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro, sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, li 11 GIU. 2009



Il Responsabile del Settore
"Sicurezza"
(dott. Antonio PREZIOSO)